



SENTENZA N. 361/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73628/PC del registro di segreteria, depositato in data 8/6/2022 dal signor (OMISSIS), nato (omissis) rapp.to e difeso dall' Avv. Gabriella Lauretta (p.e.c. l'indirizzo studio.lauretta@legalmail.it) presso il cui studio in Trecase (NA) alla Via Vesuvio n. 53 è elett.te domiciliato in virtù di procura in calce al ricorso, contro l'INPS per l'annullamento della richiesta di rifusione di indebito pensionistico comunicata dall'INPS di Napoli in data 28/9/2020;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 gli Avvocati Gabriella Lauretta per il ricorrente e Patrizia Intonti per delega orale del difensore costituito per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si sono entrambe riportate agli atti difensivi confermandone le conclusioni;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (omissis), Carabiniere "S" collocato in congedo per riforma con decorrenza dal 31/10/1994, chiedeva di dichiarare di non essere tenuto alla restituzione delle 72 rate mensili pari ad € 484,74 sulla pensione, finalizzate alla

rifusione all'INPS di somma ritenuta indebitamente corrisposta all'istante sulla pensione iscrizione n. 10146788 di cui è titolare, di cui alla richiesta di indebito comunicata dall'INPS di Napoli in data 28/9/2020. Il (OMISSIS) affermava in gravame di non essere in grado di contestare nella sostanza l'indebito in quanto l'INPS gli comunicava, con la predetta nota, solo che *“sulla pensione in oggetto grava una ritenuta di € 96,68 avente scadenza 30/12/2050”* e che *“come da disposizioni della sede, dalla rata di dicembre c.a. detta ritenuta sarà revocata e si applicherà una nuova ritenuta di € 484,74 avente scadenza Novembre 2026 (settantadue rate massimo consentito)”*. Rappresentava in ricorso di essere titolare di pensione INPS, Gestione Pubblica, iscrizione n° 10146788, con decorrenza da ottobre 1994; che l'INPS, nel 2020, provvedeva alla contestazione di una somma ritenuta indebitamente corrisposta all'istante sulla pensione iscrizione n° 10146788; che la richiesta di indebito comunicata in data 28/9/2020 da parte dell'istituto non era sorretta da alcuna motivazione; che il ricorrente il 23/3/2022 proponeva ricorso amministrativo all'INPS, gestione dipendenti Pubblici, al fine di opporsi alla richiesta di indebito in oggetto, impugnazione alla quale l'INPS non forniva riscontro.

Con memoria del 18/10/2024 l'INPS esponeva che l'aumento della trattenuta da € 96,68 ad € 484,74 e l'anticipazione della scadenza della rateizzazione da dicembre 2050 a novembre 2026 sono state disposte dalla Direzione Generale al fine di velocizzare le operazioni di recupero dei crediti pensionistici. Nel rappresentare le difficoltà nel recuperare il fascicolo cartaceo, in considerazione del fatto che l'indebito risale a oltre 20 anni fa, ha chiesto -qualora ritenuto necessario- un rinvio dell'udienza con la fissazione di un termine congruo per consentire la ricerca del fascicolo negli archivi.

All'udienza del 22/10/2024 parte ricorrente sosteneva l'illegittimità della trattenuta sulla pensione (pari a quasi metà della stessa) rappresentando che il ricorrente non conosce le motivazioni dell'atto di recupero. Chiedeva, quindi, un rinvio dell'udienza per consentire all'INPS di esplicitare le ragioni dell'indebito. L'INPS rappresentava la disponibilità dell'ufficio competente a ridurre la trattenuta nei limiti del quinto della pensione e a restituire le somme trattenute in eccesso rispetto al limite suddetto. Pur rilevando che si tratta di una trattenuta operante da 20 anni per un indebito mai contestato, non si opponeva alla richiesta di parte ricorrente, chiedendo un termine congruo (febbraio/marzo 2025) per reperire il fascicolo amministrativo. Parte ricorrente contestava l'importo della trattenuta e ribadiva l'interesse del ricorrente a conoscere le motivazioni sottese all'atto di recupero, chiedendo quindi un rinvio dell'udienza per permettere all'INPS di reperire il fascicolo amministrativo.

All'esito di tale udienza, con ordinanza n. 119/2024 pubblicata il 4/11/2024, premesso che *“il deposito presso la Segreteria della documentazione in base alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato costituisce un preciso obbligo per l'Amministrazione, previsto dall'art. 74 R.D. n. 1038/33 e dall'art. 154, comma 3, Cgc (ora art. 155, comma 3, Cgc), in quanto mira a consentire al Giudice una valutazione informata del rapporto pensionistico controverso”*, si stabiliva ai fini di una più informata ed avveduta giustizia, di acquisire, per il tramite della costituita Avvocatura, una relazione esplicativa da parte dell'INPS in ordine alle ragioni e alle modalità di formazione, corresponsione e recupero dell'indebito, unitamente al fascicolo amministrativo del ricorrente, entro 120 giorni dalla ricezione della medesima ordinanza, con la quale si disponeva altresì rinvio per la prosecuzione della causa all'udienza del 16/4/2025, assegnando alle parti il

termine di dieci giorni prima dell'udienza stessa per il deposito di memorie.

Con ordinanza a verbale del 16/4/2025 il Giudice Monocratico, sentite le parti, considerato il mancato espletamento dell'ordinanza istruttoria n. 119/2024 e ravvisando la necessità che di adempiere all'incombente istruttorio in essa specificato, ne affidava l'esecuzione al Direttore della Direzione Provinciale INPS di Napoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza a verbale, precisando altresì che l'inadempimento avrebbe potuto integrare omissione o ritardo negli atti del proprio ufficio. Si stabiliva per la prosecuzione della discussione della causa l'udienza del 25/9/2025, poi anticipata al 10/9/2025 con apposito decreto, indicando il termine entro il quale le parti avrebbero dovuto trasmettere eventuali note difensive e documentazione, nel decimo giorno antecedente l'udienza di discussione.

In data 14/5/2025 l'Ufficio Avvocatura INPS ha trasmesso memoria difensiva in cui si chiede che si dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rappresentando che: *“In considerazione del lungo tempo trascorso dalla data di inserimento dell'indebito sulla pensione del ricorrente (anno 2002) e della conseguenziale difficoltà di risalire con certezza alle motivazioni di tale inserimento, la Sede INPS di Napoli ha ritenuto di dover annullare l'indebito e di restituire al pensionato le trattenute effettuate nei limiti della prescrizione quinquennale, e quindi a partire dal mese di agosto 2017. La restituzione delle trattenute indebite è stata effettuata con il cedolino di pensione del mese di febbraio 2025, che riporta a tale titolo l'importo di €28.200,88 nella voce <arretrati netti>. [...] Dai cedolini dei mesi di febbraio 2025 e maggio 2025, che si allegano, si evince agevolmente che sulla pensione del ricorrente non vi è più nessuna trattenuta”*.

Con ordinanza a verbale del 10/9/2025 Il Giudice Monocratico, sentite le parti, ha rinviato la trattazione della causa all'odierna udienza, affinché le parti potessero argomentare e concludere sulla questione oggetto di causa, avuto particolare riguardo a quanto reso noto dall'INPS, con la menzionata memoria pervenuta il 14/5/2025, assegnando alle parti il termine del decimo giorno antecedente l'udienza per il deposito di memorie e documenti.

Con note di udienza dell'11/11/2025 la Difesa del ricorrente ha chiesto che la Sezione giurisdizionale contabile *“dichiari il suo difetto di giurisdizione [...], in subordine [...] l'accoglimento del ricorso introduttivo [affinché] l'Ente restituisca le somme illegittimamente trattenute sulla pensione del ricorrente da agosto 2012 anziché da agosto 2017, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”*. A sostegno di tali istanze parte ricorrente, citando l'ordinanza n. 9443/2025 della Corte di Cassazione ha sostenuto che la giurisdizione sul recupero dell'indebito INPS spetta al giudice ordinario; nel merito, il (OMISSIS) ha segnalato che *“l'Ente convenuto avrebbe dovuto restituire le somme al ricorrente nei limiti della prescrizione decennale ovvero da agosto 2012 anziché da agosto 2017, in quanto si tratta del recupero di un prelievo illegittimo che non è mai entrato nella disponibilità del pensionato e soggiace al regime della prescrizione decennale, come argomentato dalla Suprema Corte con recentissima sentenza”*.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione oggetto di causa è rappresentata dalla richiesta di parte ricorrente, titolare del trattamento pensionistico n. 10146788 decorrente dal 31/10/1994, di ottenere la restituzione di importi ritenuti indebitamente erogato a titolo di

erogazione del ridetto trattamento.

In via pregiudiziale dev'essere dichiarato *ex officio*, nonché in adesione a quanto prospettato dalla stessa parte attrice nelle note di udienza pervenute l'11/11/2025, il difetto di giurisdizione contabile in favore di quella ordinaria sulla base del principio recentemente stabilito dalle SS. UU. Civ. della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9443/2025 del 10/4/2025.

L'orientamento consolidato della S.C., con riferimento al carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, è nel senso di affermare che essa ha carattere esclusivo proprio in quanto risponde al criterio di collegamento per "materia", tant'è che *«in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza»* (SS. UU. Civ. C. Cass. n. 12722/2005).

“Tuttavia, quando l'ente previdenziale agisce per la ripetizione di un indebito, diventa fondamentale stabilire se il petitum azionato in giudizio attenga o meno direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni connesse al rapporto pensionistico (cfr. Cass., Sez. un. n. 9436/23)” (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 85/2025). Nel caso di specie, il ricorrente non contesta i presupposti di fatto e di diritto dell'indebito, tra l'altro non esplicitati nell'impugnata richiesta di restituzione di somme e neppure nelle memorie INPS rese in corso di causa *“In considerazione del lungo tempo trascorso dalla data di inserimento dell'indebito sulla pensione del ricorrente (anno 2002) e della conseguenziale difficoltà di*

risalire con certezza alle motivazioni di tale inserimento” (cfr. memoria INPS del 14/5/2025), e quindi l'an ed il quantum del credito, ma si limita ad eccepire la sua irripetibilità per l'illegittimità del provvedimento di recupero correlata a difetto motivazionale e ad errata determinazione (in eccesso) della trattenuta applicabile ai fini in parola.

A tale riguardo, secondo le recenti statuizioni della S.C. versate nella menzionata ordinanza n. 9443/2025, deve ritenersi che *“in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum”.*

La menzionata pronuncia ha altresì precisato che deve essere tenuta distinta *“l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile”.*

Nel caso di specie si tratta di *“controversia che ha ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero (parziale) di*

quanto erogato a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità. Non si discute infatti dell'originario rapporto pensionistico e neppure degli elementi che lo caratterizzavano nell'an e nel quantum, ma soltanto della sussistenza o meno delle condizioni legali legittimanti il recupero delle somme erogate [...]. La giurisdizione è dunque del giudice ordinario" (SS. UU. Civ. C. Cass, ord. n. 9443/2025 del 10/4/2025, cit.).

Per le ragioni illustrate, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

Quanto alla regolazione delle spese, poiché il giudizio è definito sulla base di una questione di giurisdizione, le stesse possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 24.11.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)